



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
ED ELEZIONI DEI SINDACI E RINNOVO DEI CONSIGLI COMUNALI

DELL'8 E 9 GIUGNO 2024

INTESE PER DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 21 maggio 2024, alle ore 10:30, presieduta dal Dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale, dott.ssa Emilia Felicita Capolongo si è tenuta la riunione per la disciplina della propaganda elettorale relativa allo svolgimento delle elezioni europee e comunali che si terranno l'8 e 9 giugno 2024.

Hanno partecipato:

Dott. Valerio Tornese	p. il Questore
Ten.Col. Gianfranco Disario	p. il Comandante Provinciale dei Carabinieri
Ten.Col. Pietro Toriello	p. il Comandante Provinciale Guardia di Finanza
Dott. Sergio Galante	p. il Comune di Matera
Dott. Emanuele Iacovone	
Sig. Francesco Comanda	p. il Comune di Miglionico (Sindaco)
Sig. Giuseppe Pellegrino	p. lista Mancini Sindaco (Comune Pomarico)
Sig. Valerio David	
Sig. Calone Francesco	p. lista Noi per Scanzano (Comune Scanzano J.)

Preliminarmente la dott.ssa Capolongo informa che il Ministero dell'Interno, con propria circolare, ha rappresentato che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

Nel corso della riunione si è convenuto quanto segue.

Al fine di assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale in vista delle prossime consultazioni europee e comunali, affinché la stessa sia svolta in un clima di civile dialettica democratica, di osservanza delle disposizioni sulla libertà di propaganda, di indispensabile reciproco rispetto e con la scrupolosa osservanza delle norme vigenti e consuetudini elettorali, tese a garantire pienamente la libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda, senza turbare il normale svolgimento della vita cittadina e garantendo la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico monumentale ed artistico, si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

[Handwritten signatures]



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

Si stabilisce, concordemente, quindi, che, in aderenza alla normativa vigente in materia, durante tutto il periodo prescritto per lo svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni dell'8 e 9 giugno 2024 (vale a dire a partire dal 10 maggio 2024, 30° giorno antecedente la data delle elezioni), la propaganda stessa dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle norme contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n.130 e delle successive modificazioni e integrazioni e nell'ottemperanza di quanto qui di seguito stabilito e concordato all'unanimità.

INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE,
RIUNIONI ELETTORALI E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA

Dal 30° giorno precedente quello della votazione e, quindi, **da venerdì 10 maggio 2024**, ai sensi dell'art.6 della legge n.212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (resta consentita la distribuzione individuale);
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n.130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

AFFISSIONI

Preliminarmente, si rammenta che, come noto, l'art.1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Tanto premesso, le Giunte comunali, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra **martedì 7 e venerdì 10 maggio 2024**, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n.212/1956 citata, devono individuare e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti **e distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel comune nella stessa data** - gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le Giunte devono provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale **entro due giorni** dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa.

Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che sono stati appositamente determinati dalle Giunte Municipali e possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del **venerdì**

2



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

7 giugno 2024: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).

Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956).

E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4, Legge n. 130/1975).

Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti o in spazi riservati ad altre liste o ad altre candidature, si concorda di dover intensificare la vigilanza da parte dei competenti Organi di Polizia, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.

In ogni caso, i comuni provvederanno, con tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite o in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici. Qualora la defissione sia avvenuta dopo le ore 24:00 del **7 giugno**, sarà consentita la riaffissione dei manifesti ingiustamente oscurati, con specifico controllo da parte della Polizia Municipale, all'uopo attivata, al momento della riaffissione.

Inoltre, i comuni eviteranno, con mirate azioni preventive, che si effettuino affissioni non autorizzate e scritte abusive soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico dell'arredo urbano nonché di altri beni di valore.

Le forze politiche presenti si impegnano a rispettare gli spazi assegnati per le affissioni.

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi **da venerdì 10 maggio 2024** (30° giorno antecedente la data delle elezioni), l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art.7, comma 2, della legge n.130/1975.

Inoltre, ai sensi dell'art.59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art.49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7 della legge 130/1975, potranno funzionare soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

elettorale e solamente dalle ore 9:00 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti. Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili, dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali, case di cura e case di riposo.

USO DI LOCALI COMUNALI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI

In occasione delle consultazioni elettorali, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell'art.19, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n.515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, metteranno a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

AGEVOLAZIONI POSTALI E FISCALI

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt.18, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI
E RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI

Si richiamano, altresì, le ulteriori disposizioni in materia di propaganda elettorale previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica":

Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione – ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28 – e quindi **a partire da sabato 25 maggio e sino alla chiusura delle operazioni di voto** - è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni elettorali e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

In relazione ad eventuali richieste avanzate da istituti demoscopici ed intese a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, si precisa che detta attività non è soggetta a particolare autorizzazione ferme restando le prescrizioni contenute nell'art. 8 della legge n.28/2000.

Al riguardo, in conformità a specifiche direttive ministeriali, si concorda sull'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici, sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si specifica, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni elettorali per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23:00 di domenica 9 giugno), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Si richiama, altresì, l'articolo 29, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsivoglia genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

Si precisa che l'espressione "Pubbliche Amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si ritiene inoltre che siano da ritenere lecite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo e, in ogni caso, si ravvisa l'opportunità di far affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Al riguardo, si informa:

- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 13 aprile è stato pubblicato il provvedimento in data 9 aprile 2024 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
- sul sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata pubblicata la delibera n. 90/24/CONS con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per la medesima elezione del Parlamento europeo;
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 29 aprile scorso è stato pubblicato il provvedimento in data 24 aprile della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alle campagne per le elezioni comunali;
- nel sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in data 3 maggio scorso, è stata pubblicata la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile con la quale la stessa Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le medesime elezioni comunali.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA

In ordine in ordine alla cosiddetta disciplina del "silenzio elettorale" da applicare alla imminente elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché alle contestuali elezioni amministrative, programmate nei giorni dell'8 e 9 giugno prossimi, è stato precisato quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024, in occasione delle consultazioni di giugno, che vedono un anticipo dell'apertura dei seggi al sabato, si considera giorno della votazione quello della domenica;

Ch

sf

2

6



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

- il cosiddetto “**silenzio elettorale**” scatta, pertanto, **alla mezzanotte di venerdì 7 giugno** e, quindi, **da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024 sono vietati i comizi e ogni altra forma di propaganda elettorale** nonché le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda **entro il raggio di metri 200** dall'ingresso delle sezioni elettorali.

I rappresentanti dei partiti e movimenti politici si impegnano, altresì, a rispettare il previsto silenzio elettorale anche sui social network e sugli altri mezzi di comunicazione informatici.

CHIARIMENTI IN MATERIA FORNITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA
DISCIPLINA DI PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE
(circolare Ministero Interno - Servizio Elettorale - n. 1943/V dell'8 aprile 1980)

Nel corso dell'incontro, sono stati, altresì, forniti i seguenti chiarimenti:

- le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti;
- i manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina;
- l'utilizzazione di postazioni fisse (c.d. Gazebo) a fini elettorali, può essere consentita solo a determinate condizioni:
 1. tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;
 2. all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della Legge n. 212/56, e successive modificazioni.

7



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

Al riguardo, in merito alla possibilità di fare uso di **bandiere** nella sistemazione dei gazebo, si concorda, interpretando la ratio dell'art. 6 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

In sostanza, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda;

- è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo;
- è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti dalla vigente normativa;
- la pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli (cd. vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.
Per la circolazione dei veicoli c.d. "vele" non deve essere richiesta alcuna autorizzazione al Comune o alla Prefettura a meno che tale forma di pubblicità non assuma anche la forma di pubblicità fonica;
- sono consentite le riunioni di propaganda elettorale sia in luoghi pubblici che aperti al pubblico (ad esempio, nei pubblici esercizi);
- in conformità dell'art. 6 della Legge 212/56, come sostituito dall'art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una

8



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura del Comune;

- nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo;
- durante il periodo di propaganda elettorale, è ammessa da parte di partiti e gruppi politici l'attuazione di iniziative politiche (ad esempio: raccolta di firme per la presentazione di leggi di iniziativa popolare) non attinenti direttamente od indirettamente le consultazioni elettorali in corso, mediante l'installazione di banchetti o postazioni fisse, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o simboli, che richi amino formazioni politiche o candidati, partecipanti alla competizione elettorale;
- previa specifica autorizzazione comunale, è consentita, inoltre, l'installazione di "banchetti elettorali", sul suolo pubblico, ad adeguata distanza fra gli stessi e dalla/e piazza/e ove si tengono comizi elettorali da parte di candidati di diverso orientamento politico, identificabili esclusivamente mediante l'utilizzo di bandiere, che svolgano attività di volantinaggio. Durante il periodo elettorale non è consentito, ai sensi dell'art. 6 della legge 212/56 e successive modificazioni, l'utilizzo di manifesti elettorali.

Nel corso della riunione, al fine di uniformare l'attività di propaganda in tutto il territorio provinciale, si sono definite, altresì, le seguenti intese che, in ogni caso, potranno essere riformulate in sede locale.

- La propaganda elettorale potrà, previ accordi a livello locale, essere sospesa nei luoghi e nei giorni in cui ricadono particolari ricorrenze e cioè feste patronali, fiere, mercati e simili.
- In prossimità di piazze, strade o locali, dove vengono tenute riunioni elettorali pubbliche, non potranno transitare mezzi mobili in movimento annuncianti l'ora o il luogo di altri comizi.
- Per motivi di sicurezza, i comizi avranno luogo soltanto su palchi, su podi e costruzioni simili, conformi ai requisiti di sicurezza, nonché su automezzi fermi e con motore spento, previo – ove necessario – collaudo ed autorizzazioni previste dalla legge.
- Contraddittori e dibattiti potranno tenersi previa intesa tra i partiti a cui gli oratori appartengono e previa comunicazione all'autorità locale di P.S..



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

- Ove i comizi dovessero svolgersi in locali cinematografici, teatri o altre sale, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità. I rappresentanti dei partiti dovranno, almeno tre giorni prima, preavvisare le competenti autorità di pubblica sicurezza.
- Per i comizi potrà farsi uso, previo nulla osta da parte delle amministrazioni comunali, anche di diverse piazze purché distanti da quella in cui è collocato il palco comunale. L'amministrazione comunale, ove non abbia ancora provveduto, allestirà il palco, che dovrà essere collocato, ove possibile, in una zona centrale.
- Sui palchi approntati e messi a disposizione dalle amministrazioni comunali non potrà essere affisso permanentemente materiale di propaganda elettorale.
- Ogni lunedì i rappresentanti o delegati dei partiti o candidati potranno riunirsi nella sede municipale per concordare il programma dei comizi, per tutta la settimana fino al successivo lunedì compreso.
- Nella stessa giornata il programma concordato, con l'indicazione dei luoghi dei comizi e degli oratori, sarà inoltrato dai comuni alle Forze di Polizia competenti.
- Qualora si verificassero rinunce da parte di oratori e più partiti o candidati chiedessero di utilizzare il tempo rimasto libero, ogni decisione al riguardo sarà presa dal Comune, d'intesa con i partiti o movimenti politici.
- E' consentito l'eventuale scambio di orari di comizi purché ciò non comporti un prolungamento degli orari stessi.
- Ogni variazione ed eventuali modifiche del programma concordato dovranno essere tempestivamente comunicate dai partiti o candidati, all'amministrazione comunale e agli Organi di Polizia.
- In caso di concomitanza di richieste (contestuale presentazione per luogo ed ora) di piazze per lo svolgimento di comizi sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione della richiesta rilevabile dal numero di protocollo. Nell'impossibilità di stabilire la priorità della richiesta (in caso di mancanza della protocollazione), si procederà al sorteggio.
- Le richieste dei comizi dovranno pervenire al comune, in forma scritta, anche per posta elettronica, con l'indicazione dell'oratore.
- I comizi potranno essere, di norma, tenuti dalle ore 10.00 alle ore 23.00 di ogni giorno, tranne che nel giorno venerdì 7 giugno 2024 in cui il limite orario si potrà protrarre sino alle ore 24.00.



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

- Nel caso in cui un comizio non possa svolgersi entro l'orario previsto, esso potrà avere luogo al termine dei comizi prenotati per il medesimo giorno, purché entro l'orario stabilito nel precedente punto.
- Eventuale rinuncia dello spazio destinato ai comizi elettorali dovrà essere comunicata tempestivamente al fine di consentire ad altri di poterlo utilizzare.
- La durata massima dei comizi è stabilita in un'ora.
- Tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo intercorrerà un intervallo di dieci minuti, durante il quale, il partito, il gruppo o il candidato interessato al comizio successivo potrà fare uso del microfono per le opportune comunicazioni al pubblico e l'eventuale trasmissione di musiche.
- Ciascun partito o candidato avrà dieci minuti a disposizione, da stabilirsi a turno, di comune accordo, per fare comunicazioni alla cittadinanza, da postazioni fisse, in ordine alla propaganda elettorale per mezzo di altoparlanti, il cui volume sarà opportunamente tenuto in misura moderata, in modo da non arrecare disturbo. L'uso di essi è, comunque, escluso nelle vicinanze di comizi in corso e in prossimità di luoghi di cura.
- I comizi non saranno tenuti nelle immediate adiacenze di ospedali, case di cura nonché di scuole, limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica e nelle immediate adiacenze di mercati; non potranno, inoltre, disturbare lo svolgimento delle funzioni religiose; pertanto, non saranno effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni e/o manifestazioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale.
- Si concorda, infine che i partiti politici avranno cura di informare, con congruo anticipo, le forze di polizia della presenza, nel territorio provinciale, di esponenti politici di particolare rilievo.
- Oratori di particolare rilievo potranno essere rilevati all'ingresso degli abitati o dalle sedi dei partiti prima dell'inizio del comizio e al termine riaccompagnati da limitati gruppi di aderenti e simpatizzanti, previo avviso al dirigente del Servizio d'Ordine. In tale circostanza non dovranno essere portate bandiere, alabarde, cartelloni o altre insegne né utilizzate musiche o fanfare.



Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si rinvia alla legislazione, alle circolari ministeriali e prefettizie vigenti.

Il presente verbale, sottoscritto dai presenti, viene inviato, alle Forze dell'Ordine, ai Comuni della Provincia anche per la successiva, opportuna informazione ai rappresentanti delle forze politiche locali, ai Partiti e gruppi politici nonché pubblicato sul sito internet di questa Prefettura-UTG.

Il Dirigente l'Ufficio Elettorale Provinciale

Vice Prefetto
(Capolongo)

Dott. Valerio Tornese	p. il Questore	
Ten.Col. Gianfranco Disario	p. il Comandante Provinciale dei Carabinieri	
Ten.Col. Pietro Toriello	p. il Comandante Provinciale Guardia di Finanza	
Dott. Sergio Galante	p. il Comune di Matera	
Dott. Emanuele Iacovone		
Sig. Francesco Comanda	p. il Comune di Miglionico (Sindaco)	
Sig. Giuseppe Pellegrino	p. lista Mancini Sindaco (Comune Pomarico)	
Sig. Valerio David		
Sig. Calone Francesco	p. lista Noi per Scanzano (Comune Scanzano J.)	